

# STATUTO

## Art. 1

È costituita l'Associazione denominata Collegio dei Docenti di Odontoiatria d'ora in poi denominata "Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche". La sede dell'Associazione è presso la struttura universitaria cui afferisce il Presidente. Il logo dell'Associazione è di seguito riportato:



## Art. 2

### Scopi dell'Associazione.

Promuovere:

- a) il progresso scientifico delle Scienze Odontostomatologiche;
- b) il coordinamento, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole sedi universitarie italiane, mediante scambi di informazione e di studi dei problemi comuni, della didattica, della ricerca e dell'attività clinico - assistenziale nei corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina e Chirurgia, nel corso di laurea in Igiene Dentale e relativo corso di laurea magistrale, in tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di dottorato, di master e di perfezionamento ed in tutti gli altri corsi di formazione che dovessero essere attivati nell'area di pertinenza;
- c) la collaborazione con Associazioni similari in campo nazionale e internazionale;
- d) la diffusione e la valorizzazione delle Scienze Odontostomatologiche Universitarie anche attraverso attività di aggiornamento e formazione permanente residenziale e a distanza in collaborazione con Enti pubblici e privati e Società scientifiche e culturali.

L'Associazione può tutelare l'interesse dei soci assumendo anche la configurazione giuridica di sindacato di categoria.

L'Associazione non ha carattere politico e non persegue fini di lucro.

## Art. 3

### Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili e da donazioni che pervengano al Collegio a qualsiasi titolo.

L'Associazione si finanzia:

- a) con i contributi
  - dei Soci
  - di Enti pubblici e privati
  - delle attività formative ed ECM erogate
  - di eventuali sponsorizzazioni da soggetti terzi che non configurino conflitti di interesse
- b) con attività di consulenza scientifica e attività formative e culturali erogate a par Statuto o su richiesta di Enti terzi.

L'eventuale utile di gestione sarà destinato in parte ad un fondo di riserva ed in parte utilizzato, su delibera del Collegio dei Referenti, per finalità di interesse generale.

#### Art. 4

##### **Soci.**

Sono Soci del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche i professori di ruolo di prima e seconda fascia e i professori aggregati ed i ricercatori, anche a tempo determinato, di discipline odontostomatologiche, afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari di competenza, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia ed una rappresentanza di due ricercatori eletti localmente presso le singole sedi universitarie. I docenti in quiescenza diventano, a richiesta, soci onorari.

#### Art. 5

##### **Ammissione, sospensione, dimissioni, espulsione dei Soci.**

###### Ammissione:

l'ammissione al Collegio dei Docenti avviene di diritto per i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, professori aggregati e i ricercatori, anche a tempo determinato, delle discipline Odontostomatologiche in servizio presso le Università italiane, come da art. 4 del presente Statuto.

###### Sospensione:

un Socio non in regola con il pagamento della quota associativa viene automaticamente sospeso; sarà riammesso previa regolarizzazione del pagamento.

###### Dimissioni:

ogni Socio può presentare le dimissioni al Presidente. Le dimissioni devono essere accettate dalla Assemblea dei Soci a maggioranza semplice; il Socio dimissionario può essere riammesso con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei Referenti, ratificato dall'Assemblea dei Soci.

###### Espulsione:

le infrazioni gravi al Codice etico del Collegio, possono comportare l'espulsione dal Collegio stesso. Essa per essere valida deve essere proposta dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta e convalidata dalla Assemblea dei Soci.

###### Riammissione dopo espulsione:

il socio espulso può essere riammesso a far parte del Collegio dei Docenti, su sua richiesta, trascorsi 5 anni dall'espulsione, previo parere favorevole dei probiviri a maggioranza assoluta e dell'assemblea dei soci.

#### Art. 6

##### **Quota associativa.**

I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea dei Soci. Solo i Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota. L'Assemblea dei Soci può deliberare contributi straordinari a carico di tutti i Soci per evenienze impreviste o programmate di particolare importanza.

#### Art. 7

##### **Organi dell'Associazione.**

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci

- Presidente
- Segretario
- Presidente eletto
- Past-President
- Ufficio di Presidenza
- Collegio dei Referenti
- Componente dei Professori di prima fascia
- Componente dei Professori di seconda fascia
- Componente dei Professori aggregati e Ricercatori
- Consulta didattica
- Consulta scientifica
- Tesoriere
- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Proviviri.

Dalla nomina non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## Art. 8

### **Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ordinari ed onorari. I Soci onorari non concorrono alla formazione del numero legale. Relativamente ai ricercatori, concorrono al numero legale solo i due rappresentanti di ciascuna sede.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Collegio dei Docenti in sede ordinaria almeno una volta l'anno. In sede straordinaria può essere convocata dal Presidente o su formale richiesta dei due terzi dei Referenti.

Compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

- a) approvare il programma dell'attività del Collegio dei Docenti;
- b) deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) deliberare modifiche statutarie;
- d) deliberare l'entità della quota associativa annuale;
- e) approvare il bilancio annuale e la relazione del Tesoriere;
- f) approvare e modificare il Regolamento;
- g) eleggere le cariche sociali.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci è notificato via e-mail, ovvero mediante tutte le modalità e tecnologie disponibili e materialmente documentabili, con un mese di anticipo; in caso di convocazione straordinaria tale termine può essere ridotto a quindici giorni.

Sull'avviso di convocazione è indicato, oltre l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea non è aperta al pubblico.

Le delibere sono normalmente approvate con votazioni in maniera palese per alzata di mano, a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti; le elezioni delle cariche sociali saranno effettuate di norma con votazioni a scrutinio segreto. Qualora l'Assemblea dei Soci assuma carattere elettivo sarà costituita dai Soci aventi diritto al voto e sarà presieduta da un comitato elettorale secondo Regolamento. Sarà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.

Possono essere istituite, all'interno dell'Assemblea dei Soci per cooptazione, delle Commissioni per approfondire argomenti di attualità. Sono costituite da almeno cinque membri tra i professori di ruolo di prima, seconda fascia, professori aggregati e ricercatori.

Restano in carica per il tempo necessario ad espletare il proprio mandato ed eleggono al loro interno un coordinatore.

#### Art. 9

##### **Presidente.**

Il Presidente è un professore di ruolo di prima fascia. Viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Collegio dei Referenti e dura in carica per tre anni, rinnovabile per una sola volta.

L'elezione del Presidente Eletto/entrante sarà tenuta 6 mesi prima della scadenza.

Rappresenta il Collegio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Referenti, l'Ufficio di Presidenza e le Componenti dei Professori di I, II fascia, Professori aggregati e Ricercatori. Cura i rapporti dell'Associazione con organizzazioni similari e di categoria, esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea dei Soci, dall'Ufficio di Presidenza e dal Collegio dei Referenti. Presenta annualmente un programma che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Nomina il Tesoriere. In caso di parità nelle votazioni degli organismi di cui fa parte, il voto del Presidente vale doppio. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono espletate dal Segretario.

#### Art. 10

##### **Segretario.**

Il Segretario è un professore di ruolo di prima fascia. Viene eletto dal Collegio dei Referenti su proposta del Presidente e la sua nomina è ratificata dall'assemblea dei soci, dura in carica per tre anni.

È membro dell'Ufficio di Presidenza. Rende esecutive le delibere adottate e redige i verbali del Collegio dei Referenti e dell'Assemblea dei Soci.

Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, ove necessario.

L'elezione del Segretario Eletto/entrante sarà tenuta 6 mesi prima della scadenza.

#### Art. 11

##### **Presidente eletto.**

Il Presidente eletto è un professore di ruolo di prima fascia. Viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei referenti, 6 mesi prima della scadenza del mandato triennale del Presidente e dura in carica per 6 mesi.

È membro dell'Ufficio di Presidenza.

Durante il suo mandato è vincolato al rispetto dell'orientamento programmatico del Presidente.

#### Art. 12

##### **Past-President.**

Il Presidente, al termine del suo mandato, assume il titolo di Past-President; gli possono essere attribuiti dal Collegio dei Referenti, su proposta del Presidente, ruoli di rappresentanza istituzionale.

#### Art. 13

##### **Ufficio di Presidenza.**

È composto da Presidente, Presidente eletto, Segretario, il più recente Past-President, Coordinatore della Consulta didattica, Coordinatore della Consulta scientifica, Tesoriere. Ha compiti di indirizzo strategico del Collegio.

## Art. 14

### **Collegio dei Referenti.**

Il Collegio dei Referenti è composto da professori di ruolo di prima fascia afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari di competenza, come da articolo 4 del presente Statuto, eletti, uno per ogni singola sede universitaria, dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai due ricercatori rappresentanti di sede. In assenza di professori di prima fascia, o per loro rinuncia, il Referente potrà essere di seconda fascia.

I Referenti durano in carica quattro anni accademici, rinnovabili.

In caso di trasferimento o di quiescenza del Referente la sede universitaria dovrà procedere a nuove elezioni; il neo eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato in corso. Il Collegio dei Referenti è convocato dal Presidente del Collegio almeno due volte l'anno.

Il Collegio dei Referenti propone all'Assemblea dei soci la candidatura alla carica sociale di Presidente eletto del Collegio, elegge, su proposta del Presidente, il Segretario del Collegio, attribuisce, su proposta del Presidente, al Past-President ruoli di rappresentanza istituzionale, individua i membri della Consulta didattica e della Consulta scientifica. Spetta al Collegio dei Referenti coadiuvare il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nel coordinamento delle attività dell'Associazione. Qualora l'ordine del giorno tratti argomenti che possono incidere sulla gestione economica, la convocazione sarà estesa al Tesoriere. Fanno parte del Collegio dei Referenti, senza diritto di voto, salvo che per tematiche di specifica competenza, il Coordinatore della Consulta scientifica, il Coordinatore della Consulta didattica, il Presidente delle Conferenze e Commissioni Nazionali dei Presidenti dei Corsi di Studio di area odontoiatrica e i Coordinatori dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di pertinenza, i coordinatori delle assemblee dei Professori di seconda fascia e dei Professori aggregati e ricercatori, 1 rappresentante del SSD MED/29.

Possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Collegio dei Referenti personalità del mondo accademico, scientifico e culturale la cui presenza risulti proficua per gli obiettivi del Collegio o per approfondimenti legati ai singoli settori scientifico disciplinari o alle singole discipline.

## Art. 15

### **Componente dei Professori di prima fascia.**

L'assemblea dei Professori di prima fascia è composta dai professori di ruolo di prima fascia, come da art. 4 del presente Statuto. E' convocata e presieduta dal Presidente del Collegio. Svolge un lavoro istruttorio e produce proposte operative in relazione ai riferimenti normativi di pertinenza nazionali ed internazionali nel campo della ricerca scientifica, della formazione pre e post laurea e delle attività assistenziale, compresa l'organizzazione delle strutture assistenziali di odontoiatria accademica pubblica.

## Art. 16

### **Componente dei Professori di seconda fascia.**

L'assemblea dei Professori di seconda fascia è composta dai professori di ruolo di seconda fascia, come da art. 4 del presente Statuto. E' convocata e presieduta dal Presidente del Collegio ed elegge al proprio interno un Coordinatore che dura in carica 4 anni non rinnovabili. Svolge un lavoro istruttorio sulle problematiche relative al proprio stato giuridico ed alla normativa di riferimento nazionali ed internazionali nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'assistenza.

## Art. 17

### **Componente dei Professori aggregati e dei Ricercatori.**

L'assemblea dei Professori aggregati e dei ricercatori è composta dai professori aggregati e dai ricercatori universitari, come da art. 4 del presente Statuto. E' convocata e presieduta dal Presidente del Collegio ed elegge al proprio interno un Coordinatore che dura in carica 4 anni non rinnovabili. Svolge un lavoro istruttorio sulle problematiche relative al proprio stato giuridico in relazione alla normativa vigente nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'assistenza.

## Art. 18

### **Consulta didattica.**

La Consulta didattica è composta dai 9 professori di ruolo nei settori scientifico disciplinari di competenza del Collegio, rappresentativi dell'offerta didattica in ambito odontostomatologico (Corsi di laurea magistrali, Corsi di Laurea di area sanitaria, Scuole di Specializzazione di area odontoiatrica, formazione post-lauream ed aggiornamento continuo).

I membri della Consulta vengono individuati dal Collegio dei Referenti per quattro anni accademici rinnovabili ed eleggono nel loro ambito un Coordinatore, che nomina il Segretario tra i componenti della Consulta stessa. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Coordinatore delega le sue funzioni al Segretario.

La Consulta didattica coordina l'attività dell'Associazione relativamente alle tematiche accademiche con particolare riferimento alla didattica under e postgraduate ed alle attività clinico-assistenziali funzionali alla didattica, in sinergia con le specifiche Conferenze e gli organismi di riferimento dei corsi di studio.

Sono invitati alle riunioni della Consulta didattica, Presidente, Presidente eletto, Past-president del Collegio.

## Art. 19

### **Consulta scientifica.**

La consulta scientifica è composta da 9 membri, professori e ricercatori di ruolo nei settori scientifico disciplinari di competenza del Collegio. I membri della Consulta vengono individuati dal Collegio dei Referenti per quattro anni accademici rinnovabili ed eleggono nel loro ambito un Coordinatore, che nomina il Segretario tra i componenti della Consulta stessa. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Coordinatore delega le sue funzioni al Segretario.

La consulta scientifica coordina l'attività dell'Associazione relativamente alle tematiche accademiche con particolare riferimento alla ricerca di base ed applicata, alle attività clinico-assistenziali funzionali alla ricerca clinica, nonché al supporto alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed internazionali.

Sono invitati alle riunioni della Consulta scientifica, Presidente, Presidente eletto, Past-president del Collegio

## Art. 20

### **Tesoriere.**

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra i professori di ruolo.

Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Provvede a conservare ed aggiornare l'elenco dei Soci, alla conservazione del patrimonio dell'Associazione, alla riscossione delle quote sociali e a fare quanto altro inerente alla

amministrazione finanziaria dell'Associazione, attuando in questo campo le direttive del Presidente e del Collegio dei Referenti.

Per redigere il bilancio, da sottoporre annualmente all'approvazione del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Assemblea dei Soci, il Tesoriere potrà avvalersi della consulenza di un professionista esterno.

#### Art. 21

##### **Collegio dei Revisori dei conti.**

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra quelli che vantino, ove possibile, esperienze in campo amministrativo. Uno dei membri effettivi può essere esterno ed iscritto al registro ufficiale dei revisori. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; alla prima riunione il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve provvedere al controllo dell'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la regolarità del bilancio consuntivo.

#### Art. 22

##### **Collegio dei Proviviri.**

Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri proposti tra i soci onorari dal Collegio dei Referenti ed eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica per quattro anni.

Il Presidente può, per particolari esigenze, avvalersi della collaborazione dei Proviviri.

Alla prima riunione, il Collegio dei Proviviri elegge il Presidente.

Il Collegio dei Proviviri ha competenze sulle questioni disciplinari segnalate dal Collegio dei Referenti. Nello svolgimento dei suoi compiti il Collegio dei Proviviri ricercherà, ove possibile, una amichevole composizione delle controversie avendo comunque riguardo della tutela dell'interesse generale dell'Associazione.

I Soci che trasgrediscono ai loro doveri possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta
- sospensione
- espulsione

L'espulsione proposta a maggioranza assoluta dal Collegio dei Proviviri deve essere convalidata dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Art. 5.

Il Collegio dei proviviri, a maggioranza assoluta, può proporre all'Assemblea la riammissione del socio espulso, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

#### Art. 23

##### **Attività congressuale.**

L'Associazione svolge annualmente un Congresso scientifico nazionale o internazionale anche in collaborazione con Società scientifiche o altre Associazioni, di norma ad anni alterni a Roma e a Milano. Possono essere organizzati altri eventi di interesse nazionale.

Alle attività culturali del Collegio dei Docenti sono ammessi di norma oltre ai Soci, gli studenti e tutte le categorie professionali interessate agli argomenti proposti.

Il Collegio dei Docenti concederà il proprio patrocinio alle iniziative culturali organizzate per approfondire tematiche relative alle Scienze Odontostomatologiche. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Presidente, accompagnate dal programma dell'evento, con adeguato anticipo e verranno approvate di norma dal Collegio dei

Referenti. Per tali attività patrocinate, previa richiesta degli organizzatori della manifestazione, il Collegio può concedere l'utilizzo del logo.

#### Art. 24

##### **Attività editoriale.**

Il Collegio si può avvalere di una rivista come Organo ufficiale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria che potrà essere utilizzata per pubblicare gli abstract ed in extenso le ricerche presentate al Congresso giudicate degne di stampa dalle Commissioni di valutazione.

L'associazione è dotata di sito web.

#### Art. 25

##### **Modifiche di Statuto.**

Le modifiche di Statuto vengono approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Le proposte di modifica di Statuto debbono essere presentate dal Presidente o dai due terzi dei Referenti. Esse devono essere annunciate esplicitamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 26

##### **Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Collegio dei Referenti all'unanimità. Avrà efficacia solo se approvato in Assemblea straordinaria dai due terzi dei Soci. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, determinandone i poteri e definendo la destinazione del patrimonio sociale.

#### Art. 27

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### Art. 28

Per godere dell'elettorato passivo per tutte le cariche sociali, nazionali e locali, è necessaria la comprovata iscrizione al Collegio nei 4 anni precedenti le elezioni.